

STATUTO

DISPOSIZIONI GENERALI:

Art. 01 – E' costituita a norma dell'art. 36 del Codice Civile un'Associazione denominata
"TEATRO DELL'EQUINOZIO".

L'Associazione ha sede a Passirano di Carnate in Via Calchi Novati n. 12;

Art. 02 – L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. Essa si propone di promuovere attività culturali e iniziative ricreative al fine di favorire ed attuare il decentramento teatrale ed artistico in genere. Nella considerazione del teatro aule sintesi ed armonioso accordo di tutte le arti, l'Associazione si propone altresì di attuare e promuovere eventi pubblici a carattere interdisciplinare e multimediale.

A titolo esemplificativo e non tassativo l'Associazione svolgerà le seguenti attività:

Attività culturali – spettacoli teatrali e trattenimenti musicali sia da parte dei soci che di compagnie e complessi esterni; intrattenimenti per bambini; mostre; seminari ed attenzione alla realtà sociali.

Attività di formazione – corsi di preparazione e corsi di perfezionamento; costituzione di gruppi di studio e ricerca; attività di promozione e sostegno per nuove figure professionali nell'ambito artistico in genere con l'organizzazione di concorsi compatibili con l'identità culturale del gruppo.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale lecita ed aderente agli scopi del sodalizio.

Art. 03 – L'Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

Art. 04 – Gli organi dell'Associazione sono:

a) L'Assemblea Generale dei Soci

b) Il Consiglio Direttivo.

I SOCI

Art. 05 – Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che siano interessate all'attività dell'Associazione stessa.

I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dall'Assemblea Generale. I soci sono tenuti inoltre a sostenere le attività dell'Associazione con la loro partecipazione attiva .

Le quote associative, ad eccezione dei trasferimenti mortis causa, sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 06 – L'ammissione dei soci avviene su domanda o dietro presentazione di una persona già socia.

L'Accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Le iscrizioni decorrono dal 01 gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.

L'espressa esclusione della temporaneità di partecipazione alla vita associativa esclude ogni occasionalità di rapporto con l'Associazione.

Art. 07 – Doveri dei soci:

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Art. 08 – Perdita della qualifica di socio:

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta

l'ammissione;

- c) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto e dell'eventuale regolamento o per altri motivi che comportino indegnità;
- d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno.

Art. 09 – Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi, nè all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso;

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10 – L'Assemblea ordinaria dei soci viene convocata su delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro il 30 giugno per prevedere e deliberare sul bilancio e sul conto consuntivo dell'esercizio precedente, sul bilancio preventivo dell'anno in corso, sull'eventuale rinnovo delle cariche sociali e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta di almeno 1/3 dei soci.

La data dell'ordine del giorno dell'Assemblea è comunicata almeno 08 giorni prima dell'adunanza ai soci per lettera raccomandata o con quegli altri mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni.

Art. 11 - Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i soci maggiori di età regolarmente iscritti nel libro soci. Ciascun socio potrà rappresentare uno o più altri soci purchè munito di regolare delega scritta.

Per la costituzione legale dell'Assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno degli iscritti.

Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di 30 giorni dalla prima convocazione, nella seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. La data di questa sessione può essere

fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Art. 12 – L'Assemblea delibera con la maggioranza minima della metà più uno dei voti dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio.

Art. 13 – L'Assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un Presidente ed un Segretario. Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli Scrutatori, qualora vi siano votazioni.

Art. 14 – Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del Consiglio Direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentano non meno della quinta parte degli iscritti.

Art. 15 – Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente articolo, è necessaria la presenza, sia di prima che di seconda convocazione, di almeno la metà più uno degli iscritti ed il consenso di tre quinti dei voti presenti o rappresentati.

Art. 16 – L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano, è pertanto sancito il principio del voto singolo di cui all'art.2532 c.2 del C.C.; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata per scrutinio segreto.

Art. 17 – Compiti dell'Assemblea:

all'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo e il Presidente;
- c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi nonché la penale per i ritardati versamenti;
- d) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;

- e) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- in sede straordinaria:
- f) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione,
- g) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- h) deliberare sul trasferimento della sede dell' Associazione;
- i) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18 – Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea ed è composto da non meno di 3

Consiglieri come verrà determinato dall'Assemblea stessa, per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di morte o di dimissioni di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I Consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva Assemblea ordinaria.

Qualora per qualsiasi motivo il numero dei Consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di Consigliere è gratuita.

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea secondo le proposte della presidenza;
- c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria

amministrazione;

d) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto a suo esame dal Presidente;

f) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione dei soci;

g) decidere sull'attività e le iniziative dell'Associazione e sulla sua collaborazione con i terzi a norma dell'art. 3.

Art. 20 – Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente, che dura in carica per l'intera durata del Consiglio.

Il Presidente non può essere eletto più di tre volte consecutive.

Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei Consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni quattro mesi.

Art. 21 – Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 22 – La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte a terzi, sono conferite dal Presidente.

IL PATRIMONIO

Art. 23 – Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

a) quote annuali di associazione;

b) proventi per prestazioni di servizi vari a soci o a terzi;

c) contributi volontari.

d) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

g) beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione;

- h) eventuali fondi di riserva;
- i) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti testamentari degli associati e dei terzi;
- l) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- m) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- n) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- o) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto gli utili e gli avanzi di gestione, nonché fondi e riserve, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di redigere entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, un rendiconto economico e finanziario relativo all'anno precedente che dovrà essere approvato dall'assemblea entro i termini previsti dallo statuto.

DISPOSIZIONI FINALI E GENERALI

Art. 24 – La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 25 – In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art. 26 – In caso di scioglimento l'Assemblea Generale dei soci delibererà la devoluzione del Patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 27 – Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio

Direttivo.

Art. 28 – Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Carnate, lì

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE